

N. 00083/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00162/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2012, proposto da: [*omissis*] rappresentato e difeso dall'avv. Mario Romanelli con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Capuano in Potenza, via degli Oleandri, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

nei confronti di

[*omissis*], n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento emanato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata prot. n. 2386AOODRBA datato 5 aprile 2012, avente ad oggetto: Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici – Pubblicazione elenco ammessi alle prove orali – e dell'elenco ad esso allegato come parte integrante, trasmesso in data 4 aprile 2012 dalla Commissione Giudicatrice, relativo al Concorso per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, bandito con Decreto del Direttore Generale del MIUR – Dipartimento per l'Istruzione datata 13/7/2011:

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare al citato elenco ammessi alle prove orali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Antonio Ferone e uditi i difensori Avv. Mario Romanelli per la parte ricorrente e Avvocato dello Stato Amedeo Speranza per il Ministero e l'Ufficio Scolastico intimati.

- considerato che la valutazione dell'elaborato risulta effettuata oltre che con l'assegnazione di un punteggio numerico anche con un giudizio valutativo sintetico;
- considerato, altresì, che la griglia valutativa predisposta dalla commissione di esame ed utilizzata per la valutazione delle prove scritte risulta contenere elementi - sia di ordine generale, che di ordine specifico - sufficienti a consentire una corretta graduazione del punteggio da attribuire ai singoli elaborati;
- considerato, infine, che le valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici sono espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per illogicità, contraddittorietà manifesta, palese disparità di trattamento; condizioni non rinvenibili nel caso di specie;
- considerato, pertanto, che sia pure ad una prima sommaria cognizione, il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza;
- che, di conseguenza, non può riservarsi favorevole considerazione alla invocata tutela cautelare;
- che le spese della presente fase possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)